Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 agosto 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 656.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Ferdinando Re, in frazione Capitello del comune di Ispani (Salerno).

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro Bussentino (Salerno), in data 15 gennaio 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Ferdinando Re, in frazione Capitello del comune di Ispani (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 657.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata Congregazione del Terzo Ordine Francescano di Santa Maria delle Grazie, con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia).

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata Congregazione del Terzo Ordine Francescano di Santa Maria delle Grazie, con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Santa Maria delle Grazie, eretta canonicamente con decreto 25 agosto 1954 del Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini e viene approvato lo statuto della Congregazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 34. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 658.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Bolzano.

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 agosto 1954, integrato con postilla 18 novembre 1954 e con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Bolzano e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa. Inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, e l'ente Chiesa « Regina Pacis » viene autorizzato all'acquisto di due appezzamenti di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 35. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 659.

Autorizzazione all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ad accettare il trasferimento della proprietà del palazzo in via Sarfatti ed acquistare un'area per la costruzione della Casa dello studente.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano viene autorizzata ad accettare il trasferimento della proprietà del palazzo in via Sarfatti, n. 23-25, ed acquistare un'area per la costruzione della Casa dello studente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 660.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un lascito.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata a conseguire un legato della somma di L. 600.000 (seicentomila), disposto in suo favore dalla sig.na Livia Costa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 661.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostolo, in località Villanova del Judrio del comune di San Giovanni al Natisone (Udine).

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 3 maggio 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostolo, in località Villanova del Judrio del comune di San Giovanni al Natisone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 662.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Mauro Abate, in Casoria (Napoli).

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Mauro Abate, in Casoria (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 663.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma del Carmine, in Conversano (Bari).

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma del Carmine, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 664.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Penna San Giovanni (Macerata).

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Penna San Giovanni (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 665.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della Fondazione « Antonio e Rinaldo Dohrn », istituita presso la Stazione zoologica di Napoli.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo statuto della Fondazione « Antonio e Rinaldo Dohrn », istituita presso la Stazione zoologica di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 53. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Sostituzione di uno dei membri del Consiglio superiore del commercio interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituisce il Consiglio superiore del commercio interno;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1954 al registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 217, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il predetto Consiglio;

Considerato che l'on. Giulio Coli, nominato membro del Consiglio stesso in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura, non è più presidente della Camera di commercio di Pesaro, e ritenuta, quindi, la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il cav. del lavoro Torquato Pierfederici è nominato membro del Consiglio superiore del commercio interno, in sostituzione dell'on. avv. Giulio Coli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1955
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 69. — COSTA

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1955.

Rettifica al decreto Ministeriale 19 gennaio 1954 relativo alla concessione di piscicoltura alla Società Adriatica di Elettricità nel laghetto di Negrisiola, sito in località Savazza del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio stesso anno, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 155, con il quale sono state date in concessione di piscicoltura alla Società Adriatica di Elettricità le acque del laghetto di Negrisiola, situate nel territorio del comune di Vittorio Veneto in località Savazza;

Visto l'esposto in data 30 agosto 1954, con il quale la predetta Società chiede l'estensione della concessione sull'intero specchio d'acqua;

Considerato che lo Stabilimento ittiogenico di Brescia, con foglio n. 2002 del 4 ottobre 1954, ha chiarito che la richiesta di concessione di piscicoltura si riferiva all'intero bacino e non ad una sola parte di esso;

Vista la lettera n. 34443, in data 3 dicembre 1954, con la quale l'Intendenza di finanza di Treviso, sentito l'Ufficio tecnico erariale di Treviso, esprime l'avviso che il canone annuo di lire diecimila sia da ritenersi congruo;

Ritenuta che l'accennata richiesta sia meritevole di accoglimento;

Visto l'atto aggiuntivo, al disciplinare, stipulato il 9 marzo 1955;

Decreta:

Il primo comma del decreto Ministeriale 19 gennaio 1954 è rettificato come segue:

Viene dato in concessione di piscicoltura alla Società Adriatica di Elettricità, con sede in Venezia, l'intero specchio d'acqua del laghetto di Negrisiola, estendentesi per una lunghezza di metri seicento circa, in territorio del comune di Vittorio Veneto, in località Savazza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1955
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 359

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1955.

Approvazione delle norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'I.N.A.M. ed i medici generici, specialisti ed ospedalieri e del capitolato per la regolamentazione delle attività dei medici specialisti negli ambulatori dell'I.N.A.M.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 138;

Vista la deliberazione in data 2 marzo 1955, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 2 marzo 1955, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel testo allegato al presente decreto, concernente le « norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'I.N.A.M. ed i medici generici, specialisti ed ospedalieri », ed il « capitolato per la regolamentazione delle attività dei medici specialisti negli ambulatori dell'I.N.A.M. ».

Roma, addì 1° luglio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, col quale fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta incluso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia il comune di Adorno Micca, il cui territorio, peraltro, con decreto Presidenziale 10 novembre 1954 n. 1204 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955) fu suddiviso fra il detto comune di Adorno Micca

e i ricostituiti comuni di Miagliano e Tavigliano, il cui territorio risulta compreso per intero entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia;

Che come nella corografia non erano tracciati gli attuali confini dei comuni di Adorno Micca, Miagliano e Tavigliano, così fu omesso il nome dei Comuni anzidetti di Miagliano e Tavigliano nella lettera *A* dell'articolo 2 del detto decreto 14 dicembre 1954, n. 7041, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Vercelli compresi in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

Considerato che è opportuno precisare, a integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7041, che i comuni di Miagliano e Tavigliano sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2, lettera *A*, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che i comuni di Miagliano e Tavigliano (provincia di Vercelli) sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: ROMITA

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1955.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la 2ª sessione ordinaria del 1954, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Alesani Silvio fu Gerolamo, residente a Trieste;
Amari Michele fu Vittorio, residente a Roma;
Ambrosio Pasquale fu Giuseppe, residente a Napoli;
Annecker Ernesto di Angelo, residente a Roma;
Assirelli Ernesto fu Angelo, residente a Roma;
Attisani Italo fu Antonio Maria, residente a Milano;
Balloni Lorenzo di Ettore, residente a Carrara;
Barchi Gino fu Orazio, residente a Montepulciano;
Battaglia Federico di Angelo, residente a Genova;
Beltrame Enzo fu Edoardo, residente a Trieste;
Bettinardi Mario fu Antonio, residente a Biella;
Borrani Pietro fu Alessandro, residente a Firenze;
Broggi Federico fu Ernesto, residente a Como;
Cacciani Luciano di Amilcare, residente a Parma;
Calcaprina Ugo fu Davide, residente a Genova;
Camerano Diego fu Maurizio, residente a Torino;
Caracciolo Alberto fu Florestano, residente a Milano;
Casalis Amedeo fu Costantino, residente a Milano;
Cava Antonio fu Giuseppe, residente a Cosenza;
Cazzulo Dante di Giuseppe, residente ad Alessandria;
Cecchetto Domenico fu Agostino, residente a Milano;
Cerchiai Gino fu Severino, residente a Montecatini Terme;
Cervio Battista Pio di Angelo, residente a Milano;
Chiappetti Achille di Nicola, residente a Boscotrecase;
Chiappori Antonio Pietro Paolo fu Gio. Battista, residente a Genova;
Cimmino Sigfrido di Gennaro, residente a Roma;
Cione Guido fu Giovanni, residente a Taranto;
Ciurli Umberto fu Antonio, residente a Torino;
Conflenti Francesco fu Tommaso, residente a Cosenza;
Continenza Menotti Francesco fu Giuseppe, residente a Torino;
Cosentino Giuseppe di Nunzio, residente a Catania;
Crisanti Mario fu Giuseppe, residente a Roma;
Cuneo Francesco di Pietro, residente a Genova;
Damico Gaetano fu Giuseppe, residente a Milano;
D'Auria Corrado fu Antonio, residente a Napoli;
Dell'Olio Domenico di Girolamo, residente a Bisceglie;
Del Piano Enzo Giovanni di Francesco, residente a Biella;
De Toma Raoul fu Francesco, residente a Trieste;
Drejfus Renato fu Maurizio, residente a Milano;
Emiliani Paolo fu Cesare Luigi, residente a Roma;
Fabbri Renato di Francesco, residente a Milano;
Ferraloro Antonino fu Antonino, residente a Milano;
Ferrari Adriano di Giuseppe, residente a Rimini;
Ferri Gabriele fu Rocco, residente a Pescara;
Fontana Ennio fu Emilio, residente a Milano;
Foti Sebastiano fu Cosimo, residente a Roma;
Frasnedi Fernando di Enrico, residente a Bologna;
Fumagalli Gaetano di Celso, residente a Barzanò (Como);
Galassi Gustavo fu Emilio, residente a Milano;
Gallo Giuseppe fu Giacomo, residente a Milano;
Gambetta Pietro fu Filippo, residente a Genova;
Gargiulo Alberto fu Salvatore, residente a Napoli;
Gattegno Luciano fu Benveniste, residente a Trieste;
Gentile Antonio fu Andrea, residente a Roma;
Gerra Leonardo di Pietro, residente a Milano;
Gini Angelo fu Carlo, residente a Como;
Girolami Paolo fu Gio. Domenico, residente a Roma;
Giudici Giovanni Maria fu Michele, residente a Bergamo;
Gnone Luciano di Giovanni, residente ad Alessandria;
Gorrea Mario Santo fu Giovanni, residente a Genova;
Grezler Claudio fu Carlo, residente a Trento;

Levi Giulio di Gerolamo, residente a Milano;
Longa Alberto di Luigi, residente a Milano;
Lopez Francesco fu Nicola, residente a Milano;
Madreselva Medoro, residente a Roma;
Malorni Pardo di Leonardo, residente a Roma;
Manzi Fè Vittorio di Alberto, residente a Firenze;
Marchetti Marco fu Giovanni, residente a Pisa;
Marchi Renzo di Giovacchino, residente a Prato;
Marchisotti Ermanno fu Carlo, residente a Genova;
Martinelli Giocondo di Giuseppe, residente a Trieste;
Marzano Pierino fu Emilio, residente a Torino;
Massarese Luigi, residente a Napoli;
Massari Francesco fu Ettore, residente a Piacenza;
Mazzetti di Pietralata Alberto fu Giuseppe Augusto, residente a Roma;
Melandri Armando fu Iacopo, residente a Pisa;
Mezzacapo Camillo fu Vincenzo, residente a Roma;
Minardi Mario di Giuseppe, residente a Parma;
Mingarelli Manlio di Antonio, residente a Milano;
Mischi Baldassarre fu Ernesto, residente a Roma;
Molinari Tito di Riccardo, residente a Padova;
Moraglia Ferdinando di Giuseppe, residente a Genova;
Moroni Silvio fu Ercole, residente a Milano;
Moscheri Rinaldo fu Luigi, residente a Milano;
Musu-Boj Roberto fu Michele, residente a Milano;
Navazio Alessandro fu Antonio, residente a Brescia;
Navoni Paolo fu Arnaldo, residente a Milano;
Oberti Alessandro fu Italo, residente a Genova;
Origoni Luigi di Emilio, residente a Milano;
Panigatti Bruno fu Erminio, residente a Milano;
Pastore Alfio fu Giovanni, residente a Torino;
Pea Amilcare fu Giovanni, residente a Brescia;
Piacenza Giuseppe di Giovanni, residente ad Asti;
Pietrobon Marco fu Francesco, residente a Venezia;
Pifferi Guido fu Raniero, residente a Roma;
Pinzero Tommaso fu Giovanni, residente a Torino;
Popescu-Ianni Demetrio di Giovanni, residente a Milano;
Puleo Renato Giovanni di Rosario, residente a Genova;
Queirolo Luigi di Giovanni, residente a Genova;
Ratschiller Lodovico fu Andrea, residente a Bolzano;
Ratti Arturo fu Michele, residente a Milano;
Reguzzelli Vittorio fu Enrico, residente a Milano;
Retinò Giuseppe di Giovanni, residente a Milano;
Rettore Mario Oreste fu Albano, residente a Padova;
Rolando Giovanni Pio di Lorenzo, residente a Milano;
Rossi Antonio fu Stefano, residente a Genova;
Saldi Giacomo di Giovanni, residente a Manerbio (Brescia);
Sancin Casimiro fu Tommaso, residente a Trieste;
Sapelli Ugo fu Luigi, residente a Milano;
Satta Salvatore fu Gavino, residente a Genova;
Scapaticci Enrico di Raffaele, residente a Milano;
Silvan Giulio fu Enrico, residente a Venezia;
Simonini Giuseppe Vittorio fu Ugo, residente a Bologna;
Spanocchi Mario Angelo fu Pilo, residente a Torino;
Speri Oreste di Luigi, residente a Venezia;
Squaglia Carlo di Angelo, residente a Lucca;
Storoni Vittorio Primo fu Aristodemo, residente a Pesaro;
Svanoni Pietro di Giulio, residente a Sesto San Giovanni;
Taflei Federico fu Pacifico, residente ad Ascoli Piceno;
Terlizzi Livio fu Alfredo, residente a Napoli;
Tolo Giuseppe Antonio di Antonio, residente a Roma;
Tosi Ugo fu Luigi, residente a Milano;
Troiano Domenico fu Vincenzo, residente a Roma;
Valentini Giulio fu Drinnaco, residente a Merano;
Vallico Luigi Stefano di Giuseppe, residente a Torino;
Verdura Ermanno fu Nicola, residente a Potenza;
Veroi Placido fu Domenico, residente a Torino;
Vezzi Armando fu Palmiro, residente a Modena;
Viciani Mariano fu Gustavo, residente a Firenze;
Vigoriti Beniamino fu Pasquale, residente a Roma;
Vincenzi Antonio fu Tomaso, residente a Ferrara;
Vitelli Enrico fu Vincenzo, residente a Messina;
Zaccaro Enrico fu Giovanni, residente a Milano;
Zanetti Pietro fu Paolo, residente a Bergamo;
Ziglio Paride di Pietro, residente a Trento.

Roma, addì 2 agosto 1955

Il Ministro: Moro

(4251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Angelo Alpiani » già Pietro Micca, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « Angelo Alpiani », già P. Micca, con sede in Roma, costituita con atto del notaio P. Mammucari del 14 gennaio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4228)

Scioglimento della Società cooperativa dipendenti statali con sede in Anzio (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1955, la Società cooperativa dipendenti statali, con sede in Anzio (Roma), costituita con atto del notaio Silvestroni del 5 marzo 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4229)

Scioglimento della Società cooperativa « Reduci e profughi di Pantelleria », con sede in Nettuno (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1955, la Società cooperativa « Reduci e profughi di Pantelleria », con sede in Nettuno (Roma), costituita con atto del notaio P. Gamberale del 31 gennaio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4230)

Scioglimento della Società cooperativa autotrasporti Titanus, con sede in Civitavecchia (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1955, la Società cooperativa autotrasporti Titanus, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio Pampersi in data 26 agosto 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4231)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Palocco » con sede in Acilia di Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « Palocco », con sede in Acilia di Roma, costituita con atto del notaio G. Marini in data 17 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4232)

Scioglimento della Società cooperativa « La Costruttrice » con sede in Civitavecchia (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1955, la Società cooperativa « La Costruttrice », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto del notaio G. Pampersi del 10 giugno 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4233)

Scioglimento della Società cooperativa « La Costruttrice » con sede in Albano (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « La Costruttrice », con sede in Albano, costituita con atto del notaio D. Novello del 24 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4234)

Scioglimento della Società cooperativa « Case Nettunia » con sede in Nettuno (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 luglio 1955, la Società cooperativa « Case Nettunia », con sede in Nettuno, costituita con atto del notaio M. Renati del 2 settembre 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4235)

Scioglimento della Società cooperativa « Reduci Edili Mugnanesi » (R.E.M.), con sede in Mugnano (Avellino)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « Reduci Edili Mugnanesi » (R.E.M.), con sede in Mugnano (Avellino), costituita con atto del notaio Aniello Colucci, del 12 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4236)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Calliope » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « Calliope », con sede in Roma, costituita con atto del notaio V. Gaudiani del 13 aprile 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4238)

Scioglimento della Società Cooperativa Elettromeccanica Partigiani Patrioti (C.E.P.P.), con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società Cooperativa Elettromeccanica Partigiani Patrioti (C.E.P.P.), con sede in Roma, costituita con atto del notaio I. Clementi del 21 aprile 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4237)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

(*Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria*).

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 1955 (registro n. 12, foglio n. 334 Agricoltura), è stata determinata in L. 62.484.570,05 (lire sessantaduemilioniquattrocentottantaquattromilacinquecentosettanta e cent. 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Mottola (provincia di Taranto) della superficie di ettari 857.58.50, espropriati nei confronti della ditta DE SANGRO Riccardo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3662, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (Supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(4287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	633,95
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	472610	234,50	Grillo *Salvatorina* fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Saccone Ida vedova Grillo Salvatore, dom. a Napoli.	Grillo *Salvatrice* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	56443	175 —	Fazzello *Concettina* fu Rosalino, moglie di Aiello Paolo, dom. a New York.	Fazzello *Maria Concetta* fu Rosolino, ecc., come contro.
Id.	106159	210 —	Fazzello *Concetta* fu Rosolino, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	111473	105 —	*Fazzella Concettina Maria* fu Rosolino, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	126303	245 —	Fazzello *Concetta* fu Rosolino, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	128393	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136122	210 —	*Fazella Concetta* fu Rosolino, moglie di *Ajello* Paolo, dom. a Palermo.	*Fazzello Maria Concetta* fu Rosolino, moglie di *Aiello* Paolo dom. a Palermo.
Id.	142431	525 —	*Fazello Concettina* fu Rosolino, moglie di Aiello Paolo, dom. a Palermo.	Come sopra.
Id.	154667	945 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	224449	1.228,50	*Cognato* Antonio fu Giacomo, dom. a *Sciculiano* (Agrigento).	*Cognata* Antonio fu Giacomo dom. in *Siculiana* (Agrigento).
Id.	72018	1.050 —	*Figliolio* Domenico dom. a New York.	*Figliolia* Domenico dom. a New York.
Id.	89275	595 —	*Longobardi Maria Conetta* fu Alfonso moglie di *Figliolio* Domenico dom. a New York.	*Lombardo Maria Concetta Andrea* fu Alfonso moglie di *Figliolia* Domenico dom. a New York.
Id.	15672	220,50	Sardi De Letto Maria Assunta di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni Battista*. Vincolata per dote.	Sardi De Letto Maria Assunta di Nicola moglie di Mazzara *Giovambattista*. Vincolata per dote.
Id.	46896	420 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	70122	728 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giambattista*. Vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	81809	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124231	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	154745	350 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni*. Vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	326664	385 —	Sardi De Letto *Assunta Maria* di Nicola moglie di Mazzara *Giovanni Battista*. Vincolata per dote.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 45ª	692	500 —	*De Lucis* Giuseppe fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Rota Eugenia di Severino ved. *De Lucis*, dom. in Vado Ligure (Savona), con usufrutto a quest'ultima.	*Delucis* Giuseppe fu *Marco*, minore sotto la patria potestà della madre Rota Eugenia di Severino vedova *Delucis*, ecc., come contro.
Id. Serie 61ª	482	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 46ª	665	500 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Id. Serie 61ª	481	150 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3979) Roma, addì 21 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, relativa all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, concernenti l'assunzione obbligatoria rispettivamente degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per servizio;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, contenenti disposizioni a favore degli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti;

d) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 44 anni:

a) per coloro che sono stati decorati al valor militare o che hanno conseguito promozione per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

3) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualifica di mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati o invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiate;

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4), si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

6) il limite di età è elevato, per gli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Si prescinde, infine, dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre il 31 ottobre 1955.

Le domande, indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, oltre al nome, cognome, paternità e maternità del candidato, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso, per coloro che alla data del presente bando hanno compiuto il 30° anno di età, dei titoli, da presentarsi insieme alla domanda, dai quali risulti che il candidato, pur avendo superato il limite di età, può, ai sensi del precedente art. 3, partecipare al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

f) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

g) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su foglio bianco e di data recente. Tale fotografia deve essere, a cura del candidato, applicata su apposito cartoncino — sul quale il candidato deve apporre la propria firma — da richiedersi alla competente Procura della Repubblica.

A tergo del cartoncino deve essere fatta l'autenticazione della firma e della fotografia da parte di un notaio e va apposta una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso:

a) i candidati che avranno presentato o fatto pervenire le domande con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 3;

b) i candidati che avranno presentato o fatto pervenire la domanda o la fotografia non in regola col bollo, ovvero con la firma di essi candidati non autenticate da un notaio

o dai competenti segretari comunali oppure coloro che avranno presentato o fatto pervenire la fotografia autenticata da un notaio, priva della prescritta legalizzazione.

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra, per qualunque causa, dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

La mutilazione o la invalidità per servizio dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con il certificato mod. 69-*ter*, istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal competente ufficio del lavoro, legalizzata dal prefetto.

La qualifica di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare militare (bollo da L. 200) nonchè dalla dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, e successive modificazioni (imposta di bollo L. 100).

La qualità di profugo dell'Africa Italiana deve essere provata a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra o di invalido per servizio, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti originali (o in copia notarile) devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva dell'apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco.

La qualità di ex assistente ordinario deve essere documentata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di 30/50 in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In casi di parità di voto si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno le prove orali, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio superiore del personale Ufficio III, nel termine di giorni cinque da quello in cui avranno sostenuto le prove stesse, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio superiore del personale Ufficio III, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da L. 100); sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

4) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o medico condotto (carta da bollo da L. 100). se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, da mutilazioni o da invalidità, queste devono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica di controllo: l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200);

6) diploma, in originale o in copia notarile, del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, potranno produrre, in carta libera, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico;

purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, attestato che deve essere allegato ai documenti stessi.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale statale di ruolo dovrà presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella della detta comunicazione, il titolo di studio e la copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella del presente decreto Ministeriale.

I candidati che si troveranno sotto le armi, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 12.

I certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e dai notai del distretto notarile di Roma, non sono soggetti alla formalità della legalizzazione.

Art. 13.

Non è consentito fare riferimento ai documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale dovrà essere prodotto un certificato della competente autorità scolastica, ma il candidato dovrà indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del relativo concorso.

Art. 14.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo preso parte a due precedenti concorsi per ufficiale giudiziario, dopo l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, non hanno conseguito in essi l'idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che risultano di moralità e condotta censurabili.

Roma, addì 30 luglio 1955

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1955
Registro n. 22, *foglio n.* 319. — BENVENUTO

(4295)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data della presente notificazione i 28 anni di età. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano tra di loro, purchè complessivamente non superino i 45 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditica.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 200, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico —, entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 7.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 9.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 11.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1955
Registro n. 33 *Difesa-Marina, foglio n.* 53. — BONATTI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo	2	» 15	3
7. Diritto internazionale	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e Statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tale caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

TESI 1ª — Nozioni generali del diritto Partizioni del diritto Le fonti del diritto in generale.
» 2ª — Il diritto civile e sue fonti: del Codice civile in particolare.
» 3ª — La persona fisica Capacità della persona fisica Cause modificative della capacità Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.
» 4ª — Persona giuridica Associazioni e fondazioni.
» 5ª — Fatti giuridici Il negozio giuridico Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.
» 6ª — Diritto di famiglia Il matrimonio Celebrazione del matrimonio Cause di invalidità Scioglimento del matrimonio Separazione personale.
» 7ª — Rapporti personali tra coniugi Rapporti patrimoniali famigliari Il diritto agli alimenti.
» 8ª — Filiazioni Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.
» 9ª — Diritto successorio I legittimari.
» 10ª — Successione legittima e testamentaria La divisione tra coeredi.
» 11ª — Diritti reali Proprietà e condominio Diritti limitati di godimento Il possesso.
» 12ª — Diritti di obbligazione Il contratto.
» 13ª — Obbligazioni non contrattuali.
» 14ª — Diritto al lavoro Lavoro autonomo e subordinato Impresa agraria e rapporti connessi.
» 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

TESI 1ª:
a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione Il diritto delle imprese commerciali ed industriali Nozioni di impresa e di imprenditore Fonti del nuovo diritto commerciale.
b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione Sistema e fonti del diritto marittimo.

TESI 2ª:
a) L'impresa economica e l'impresa commerciale L'imprenditore capo della impresa Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).
b) Impresa marittima e nave La proprietà e diritti reali sulla nave.

TESI 3ª:
a) Società ed impresa commerciale Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata Associazioni in partecipazioni Società cooperative Mutua d'assicurazione.
b) Società di armamento Proprietario ed armatore Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

TESI 4ª:
a) Aziende commerciali Ditta Marchio Concorrenza sleale Diritti delle opere d'ingegno Invenzioni e brevetti.
b) Contratti di utilizzazione della nave Noleggio Trasporto di cose e di persone Pilotaggio e rimorchio Salvataggio ed assistenza.

TESI 5ª:
a) Contratti di impresa Vendita commerciale Trasporto Somministrazione Magazzini generali.
b) Responsabilità per l'impresa navale Limitazione della responsabilità Arrembaggio Avarie comuni e particolari Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

TESI 6ª:
a) Contratti di conto corrente Contratti di banca Assicurazione in generale Assicurazione per le persone Assicurazione per i danni.
b) Assicurazione marittima Abbandono Privilegi ed ipoteche sulla nave.

TESI 7ª:
a) Titoli di credito Cambiale ed assegno bancario check e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.
b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

TESI 8ª:
a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo Amministrazione controllata Fallimento Concordato di fallimento Fallimento delle società commerciali Bancarotta.
b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

TESI 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo Le fonti.
» 2ª — I soggetti del diritto amministrativo Persone fisiche e persone giuridiche Enti pubblici Enti autarchici.
» 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo Beni demaniali Beni patrimoniali Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.
» 4ª — I rapporti di diritto amministrativo I fatti giuridici Il tempo e il suo computo legale Lo spazio e le misure legali.
» 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.
» 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.
» 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale Lo Stato e le Amministrazioni minori L'autarchia.
» 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche Ordinamento gerarchico Funzionari e impiegati.
» 9ª — Rapporto di pubblico impiego Diritto a pensione.
» 10ª — Amministrazione attiva centrale Capo dello Stato Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato Ministeri - Organi ausiliari.
» 11ª — Amministrazione consultiva centrale Consiglio di Stato Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.
» 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.
» 13ª — Amministrazione locale Decentramento amministrativo La Regione La Provincia Il Comune Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) Gli enti parastatali.
» 14ª — La giustizia amministrativa I ricorsi amministrativi.
» 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

TESI 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra il diritto internazionale e il diritto interno.
c) Fonti del diritto internazionale.

TESI 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati.

TESI 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

TESI 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

TESI 5ª — I fatti illeciti internazionali:
a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenze dell'atto illecito internazionale.

TESI 6ª — Controversie internazionali e modi loro risoluzione pacifica:
a) Trattative tra le parti.
b) Trattative per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

TESI 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglic di amministrazione fiduciaria.

TESI 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

TESI 1ª:
a) Fondamento del diritto di punire La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale L'azione penale e relativo esercizio L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

TESI 2ª:
a) Del reato: elementi del reato Reato consumato e tentato Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Conflitti di giurisdizione.

TESI 3ª:
a) Concorso di reati - Reato continuato Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale Atti di polizia giudiziaria L'istruzione formale, l'istruzione sommaria Chiusura e riapertura dell'istruzione.

TESI 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale L'arresto I mandati - La custodia preventiva La libertà provvisoria.

TESI 5ª:
a) Pena Pene principali Pene accessorie Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale Atti preliminari - Il dibattimento La sentenza.

TESI 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

TESI 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza Misure di sicurezza personale Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

TESI 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni Beni Il mercato e lo scambio Mercati perfetti e imperfetti Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

» 2ª — Produzione Fattori della produzione Offerta Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine Monopolio Coalizioni industriali.

» 3ª — Capitale Reddito Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

TESI 4ª — Salario e sue leggi Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario La legislazione sociale.

» 5ª — Interesse e sconto Moneta Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato Credito Banche.

» 6ª — Banca di emissione Politica monetaria Mercato monetario Corso forzoso Inflazione.

» 7ª — Commercio internazionale Dazi d'esportazione e di importazione Protezionismo Clearings Dumping Disciplina nel commercio internazionale.

» 8ª — Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali Cambio Arbitraggi Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

» 9ª — Ordinamento monetario italiano Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 La liberalizzazione degli scambi.

» 10ª — Fluttuazioni economiche Crisi La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

TESI 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica Metodo statistico e sua applicazione Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

TESI 2ª:
a) Le entrate patrimoniali Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica Traduzione grafica delle seriazioni Come si forma una seriazione.

TESI 3ª:
a) Le tasse Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano La media aritmetica: semplice e ponderata Media di densità Media geometrica.

TESI 4ª:
a) Le imposte Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni Diagrammi Curve Profili.

TESI 5ª:
a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia Aumento della popolazione.

TESI 6ª:
a) Le entrate straordinarie Il debito pubblico L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
b) Statistica economica Numeri indici Agricoltura e foreste Industria Trasporti e comunicazioni.

TESI 7ª:
a) Le spese pubbliche Principali categorie.
b) Commercio interno e internazionale Mercato monetario e credito Assicurazioni Finanze pubbliche.

TESI 8ª:
a) Organizzazione finanziaria dello Stato.
b) Lavoro Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

TESI 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato La legge e regolamenti vigenti Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

» 2ª — Contratti Principii fondamentali Pubblico incanto, licitazione privata, appalto Concorsi e loro procedimento Trattativa privata.

» 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato Capitoli d'oneri - Pareri del Consiglio di Stato Limiti.

TESI 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

» 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi Servizi ad economia.

» 6ª — La Ragioneria generale dello Stato La Direzione generale del tesoro Tesoreria centrale Tesoreria provinciale Uffici provinciali del tesoro.

» 7ª — Anno finanziario Residui attivi e passivi Bilancio di previsione dello Stato Aggiunte e variazioni.

» 8ª — Entrate dello Stato Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

» 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione Cauzioni Casse dello Stato Controllo e verificazioni.

» 10ª — Movimento dei fondi Vaglia del Tesoro Buoni ordinari del Tesoro Servizio del portafoglio Contabilità speciali.

» 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari Conti giudiziali.

» 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti: giudizio di conto e giudizio di responsabilità Rendiconto generale consuntivo.

(4277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a quattro posti di aiuto direttore di 2ª classe (gruppo A, grado 8°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954. n. 625, sul riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, relativo all'inquadramento del personale degli Istituti talassografici;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955. n. 450, bisogna conferire, mediante concorso per titoli, al personale proveniente con rapporto stabile dal Consiglio nazionale delle ricerche e che presti servizio presso gli Istituti sperimentali talassografici, il posto di aiuto direttore di cui alla tabella *A* annessa al predetto decreto Presidenziale n. 450;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di aiuto direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà destinato a prestare servizio presso uno degli Istituti sperimentali talassografici, di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

Art. 3.

Al concorso al posto di aiuto direttore di 2ª classe di cui agli articoli precedenti è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche e gli Enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'8° dello ordinamento gerarchico statale, ed abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del presente bando e, comunque, per almeno tre anni.

Il personale collocato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato nel grado 8° della predetta carriera di aiuto direttore e consegue la promozione al grado 7° qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono presentare a questo Ministero Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI, domanda, su carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata dai titoli di merito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 5.

E' fatto obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) la qualifica ricoperta presso il Consiglio nazionale delle ricerche o presso gli Enti preesistenti;

g) l'Istituto sperimentale talassografico presso il quale si desidera, in ordine di preferenza, essere destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2225, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1955
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 321. — PALADINI

(4244)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Ruffrè

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Bertotti Antonietta, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Ruffrè, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 31 maggio 1955 n. 13401/III/a, l'ostetrica Cavagna Sabina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76 n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Cavagna Sabina di Francesco è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Ruffrè ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 30 luglio 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(4204)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1.	Pierucci Corrado	punti	59,053	su 100
2.	Grisenti Giuseppe	»	57,960	»
3.	Ponticelli Dionisio	»	57,357	»
4.	Lucaccini Beniamino.	»	56,037	»
5.	Bossini Luciano	»	55,656	»
6.	Rossi Giovanni	»	55,634	»
7.	Salvini Giuliano	»	55,391	»
8.	Scarponi Ezio.	»	54,386	»
9.	Spapperi Ivo.	»	54,355	»
10.	Rombolà Gildo	»	54,150	»
11.	Marcelli Marcello.	»	53,380	»
12.	Giuntini Giulio	»	53,317	»
13.	Sassone Walter	»	53,298	»
14.	Lucaccini Alberto	»	52,831	»
15.	Zampi Angiolo	»	52,705	»
16.	Cerboni Enrico	»	52,672	»
17.	Ricciarini Giorgio	»	52,656	»
18.	Petrucci Bindo	»	52,511	»
19.	Piazzini Valerio	»	52,249	»
20.	Capperucci Otello	»	52,207	»
21.	Pasquini Walter	»	51,415	»
22.	Renzoni Giuseppe	»	51,142	»
23.	Tizzi Aldo	»	51,133	»
24.	Turolla Renzo	»	50,932	»
25.	Imbriani Gennaro	»	50,863	»
26.	Savini Carlo Alberto	»	50,542	»
27.	Grazzini Eugenio	»	50,433	»
28.	Terranova Santi	punti	50,384	su 100
29.	Porcellotti Danilo.	»	50,381	»
30.	Savona Luigi.	»	50,233	»
31.	Brunori Bruno	»	50,—	»
32.	Farnetani Nelio	»	49,866	»
33.	Roddolo Giacinto	»	49,834	»
34.	Gammarota Raffaele	»	49,580	»
35.	Roggi Giuseppe	»	49,301	»
36.	Miscione Decio	»	48,957	»
37.	Coppini Pasquale	»	48,569	»
38.	Pucci Gerardo	»	48,263	»
39.	Staderini Antonio	»	48,261	»
40.	Billi Osvaldo, ex æquo età	»	48 —	»
41.	Giogli Onofrio, ex æquo	»	48 —	»
42.	Lolli Carlo	»	47,652	»
43.	Luzzi Raimondo	»	47,123	»
44.	Stefani Giovanni	»	47,113	»
45.	Benigni Tullio	»	47 —	»
46.	Paci Pietro	»	46,553	»
47.	Cannelli Paolo	»	46,225	»
48.	Bicci Siro	»	45,361	»
49.	Bonucci Carlo	»	45,268	»
50.	Vernazza Leopoldo	»	45,167	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 4 agosto 1955

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 19327-San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

Pierucci dott. Corrado: Pieve Santo Stefano (2ª nord);
Grisenti dott. Giuseppe: Montevarchi-Bucine (consorziale di Mercatale);
Ponticelli dott. Dionisio: Bibbiena (1ª);
Lucaccini dott. Beniamino: Civitella in Val di Chiana (2ª);
Bossini dott. Luciano: Sestino (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 4 agosto 1955

Il prefetto: CASO

(4279)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.